

**VERBALE DI ACCORDO SINDACALE AI FINI DELLA  
CONCESSIONE DELLA PRESTAZIONE CIGD**  
*(ai sensi dell'art. 1, comma 300 e ss., Legge n. 178 del 30/12/2020)*

In data 3 marzo 2021, alle ore 14:00 in modalità telematica è stato esperito il confronto tra:


- La società **OBI ITALIA IMPORT srl** (C.F. e partita I.V.A 08087730969) con sede legale in viale Volta 16 – Cologno Monzese (MI), in persona del dott. Marcello Lorenzi, non in proprio ma nella sua qualità di procuratore speciale per procura Notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi del Collegio Notarile di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese del 21/02/2013 registrata a Milano il 26/02/2013 al nr. 4279, presso la sede amministrativa di Prato sita in Via delle Pleiadi 85/1 con la presenza inoltre del dott. Steve Santoro in qualità di collaboratore dell'ufficio del personale;
- Per la **FILCAMS CGIL** la signora Sabina Bigazzi presso il proprio domicilio;
- Per la **FISASCAT CISL** il signor Marco Demurtas presso il proprio domicilio;
- Per la **UILTUCS UIL** il signor Emilio Fagnoli presso il proprio domicilio;

***PREMESSO CHE***

- a) La Società svolge attività di logistica per conto di OBI ITALIA SRL;
- b) la sede legale è ubicata in Cologno Monzese (MI);
- c) la società occupa alle proprie dipendenze n. 5 lavoratori a tempo indeterminato con orario full-time;
- d) la Società applica il contratto collettivo DMO;
- e) a decorrere dalla fine di gennaio 2020 il virus denominato COVID-19 si è manifestato massicciamente in alcune regioni italiane, determinando una grave emergenza sanitaria, motivo per il quale sono stati promulgati alcuni DPCM e create zone rosse, zone gialle, e a seguito del DPCM 9 marzo 2020 tutto il territorio nazionale è stato dichiarato zona protetta in ragione della gravità dell'esposizione al contagio, comprendendo anche i luoghi ove è ubicata la sede operativa;



- f) a seguito dei vari provvedimenti governativi e/o regionali, la Società ha attivato il primo ciclo di Cassa Integrazione in Deroga previsto dal decreto di marzo, attivando 13 settimane con decorrenza 23 marzo;
- g) contestualmente, la Società ha attivato un programma volto a facilitare l'attività di smart working;
- h) al termine delle settimane di CIGD, la OBI Italia import srl ha ripreso l'attività lavorativa grazie alla cancellazione dei divieti posti per l'ingresso all'interno degli esercizi commerciali della OBI ITALIA srl;
- i) nel periodo estivo, ferme rimanendo le strategie di protezione a tutela della salute dei lavoratori, nonché dell'integrità dei luoghi di lavoro, il ciclo produttivo ha ripreso il suo iter ordinario;
- j) con la stagione autunnale, i contagi hanno ripreso a dilagare in modo massivo e, tanto a livello governativo, quanto a livello regionale, si sono susseguiti provvedimenti volti a limitare la mobilità collettiva e di accesso all'interno degli esercizi commerciali della OBI ITALIA srl. Tali limitazioni hanno generato una significativa flessione dell'attività lavorativa della OBI ITALIA Import srl;
- k) la società pertanto ha deciso di attivare un nuovo ciclo di cassa integrazione, ai sensi del DL 104/2020, a decorrere dal 05/11/2020 sino al 31/12/2020;
- l) perdurando la situazione di incertezza e di criticità, la società oltre a potenziare e mantenere la modalità di lavoro in smart working, ha richiesto le prime 6 settimane di cassa integrazione ai sensi dell'art. 1, comma 300, della Legge 178 del 30/12/2020 a decorrere dal 18/01/2021 e sino al 28/02/2021;
- m) la società, come già effettuato in precedenza, in caso di nuove restrizioni, attiverà misure di contenimento dei costi che però non saranno sufficienti a mantenere il proprio equilibrio economico e funzionale;
- n) per tutti questi motivi, così come previsto dall'art. 1 comma 300 della Legge 178 del 30/12/2020 che ha recepito le procedure degli articoli da 19 a 22 quinquies del DL 17/3/20 n. 18, convertito in Legge 24/4/2020 n. 27, con pec del 24 febbraio 2021 la Società ha attivato la procedura di consultazione relativa alla cassa integrazione in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per richiedere l'attivazione delle ulteriori 6 settimane previste dalla suddetta normativa;



- o) nell'ambito della consultazione, avvenuta nella giornata del 03/03/2021, OBI Italia import s.r.l. ha esposto alle OO.SS. le criticità derivanti dai provvedimenti governativi o locali per i periodi di chiusura dei punti vendita della OBI ITALIA srl che saranno osservate solo per i periodi imposti dai suddetti provvedimenti e per le aree interessate;
- p) per questi motivi, stante l'impossibilità di applicare ammortizzatori sociali ordinari, OBI Italia import srl ha chiesto l'attivazione della CIGD per un ulteriore periodo di sei settimane a decorrere dal 8 marzo 2021 e fino al 18 aprile 2021 con ipotesi di sospensione totale e riduzione dell'orario di lavoro, con criteri di equa rotazione in relazione alle mansioni assegnate;
- q) le OO.SS., valutato lo stato di crisi che sarà generato dalla chiusura al pubblico dei punti vendita della OBI ITALIA srl, interessati dai provvedimenti di restrizione, hanno aderito alla richiesta di attivazione dell'ammortizzatore sociale della CIGD stabilita dall'art.1, comma 300, della Legge n. 178 del 30/12/2020;
- r) la OBI Italia import srl attuerà le attività di sospensione da lavoro o di riduzione dell'orario di lavoro attraverso lo strumento della CIGD tenendo conto del ciclo produttivo in funzione anche di quanto previsto dai vari accordi regionali o locali ove sono ubicati i singoli punti vendita della OBI ITALIA srl destinatari dell'intervento del suddetto ammortizzatore sociale, al fine di attenuare il pregiudizio derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19 nei confronti dei lavoratori e delle loro famiglie.

***LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:***

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) le parti, stante la nuova ondata epidemiologica generata dalla diffusione del virus Covid-19, così come esposto in premessa, per circostanze che non sono imputabili né alla società, né ai lavoratori, ritengono necessario e imprescindibile, per la continuità dell'attività aziendale e quindi per la stabilità dei posti di lavoro, attuare la Cassa Integrazione in deroga per la causale "emergenza COVID – 19" per ulteriori 6 settimane;
- 3) l'istanza oggetto del presente verbale di accordo potrà interessare, in sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, un numero massimo di dipendenti



pari a 5, il cui contratto era in forza al 4 gennaio 2021, come previsto dalla circolare INPS n. 28 del 17/02/2021, e per un totale massimo di 1200 ore;

4) l'erogazione delle prestazioni di cui all'art.1, comma 300, della Legge n. 178 del 30/12/2020 verrà effettuata in favore dei dipendenti secondo la modalità del pagamento diretto INPS, come previsto dalle normative vigenti;

5) con la sottoscrizione di questo accordo le parti si danno atto di aver positivamente esperito la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 24 del Decreto Legislativo n. 148/2015 e di cui al D.L. 18 del 17/03/2020, nonché all'art.1, comma 300, della Legge n. 178 del 30/12/2020 e si rendono disponibili sin da ora a confermare il contenuto di questo accordo davanti alle Autorità competenti;

6) la OBI Italia import srl, dato che allo stato si ipotizzano chiusure di natura sia locale che regionale, attiverà l'ammortizzatore sociale solo in presenza di ordinanze/provvedimenti restrittivi che possano compromettere l'andamento del ciclo produttivo della OBI ITALIA srl;

7) qualora a livello governativo o ministeriale dovessero essere emanati provvedimenti di miglior favore, le parti si impegnano ad incontrarsi per attuare, ove possibile, gli strumenti varati per far fronte agli effetti economici provocati dal COVID-19;

Letto, confermato e sottoscritto

Per la **OBI Italia import srl.**

Dott. Marcello Lorenzi

Per la **FILCAMS CGIL** la signora Sabina Bigazzi

Per la **FISASCAT CISL** il signor Marco Demurtas

Per la **UILTUCS UIL** il signor Emilio Fagnoli